

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **DECRETO FEDERALE**

concernente

**le indennità di rincarò agli assegnatari di pensioni militari**

(Del 23 marzo 1962)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 1962,

*decreta:*

**Art. 1**

Le indennità di rincarò accordate agli assegnatari di pensioni militari in virtù del decreto federale del 19 dicembre 1958<sup>1)</sup> sono incorporate nelle pensioni.

**Art. 2**

Il Consiglio federale determina, con effetto a contare dal 1° gennaio 1962, le indennità di rincarò da pagarsi agli assegnatari di pensioni permanenti, in maniera da tenere equo conto della porzione di costo della vita non compreso nelle stesse e, qualora un mutamento dei prezzi lo giustifichi, le adegua.

**Art. 3**

Il decreto federale del 19 dicembre 1958 che concede indennità di rincarò ai beneficiari di pensioni militari è abrogato.

**Art. 4**

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

---

1) RU 1959, 297.

**Art. 5**

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui il presente decreto entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

---

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **DECRETO FEDERALE**

sul

**finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria  
del ricamo**

(Del 16 marzo 1962)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 31 *bis*, numero 2, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1961,

*decreta:*

Art. 1

<sup>1</sup> La Confederazione assegna alla Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo, per gli anni dal 1962 al 1971, un sussidio annuo come contributo per le spese di gestione e quelle cagionate dall'esecuzione dei compiti statutari, a condizione che il grado d'occupazione media delle macchine a spoletta durante i 12 mesi precedenti sia stata inferiore all'85 per cento.

<sup>2</sup> Il sussidio federale è concesso qualora i Cantoni di San Gallo, d'Appenzello Esterno, d'Appenzello Interno e di Turgovia da una parte, e i circoli industriali interessati, dall'altra, versino un sussidio annuo conformemente agli articoli 3 e 4.

<sup>3</sup> Il sussidio annuo complessivo dei partecipanti è stabilito in 168 000 franchi.

## Art. 2

Il sussidio della Confederazione ammonta a:

- a. 30 000 franchi per un grado di occupazione delle macchine a spoletta di almeno il 75, ma inferiore all'85 per cento;
- b. 37 500 franchi per un grado di occupazione delle macchine a spoletta inferiore al 75 per cento.

## Art. 3

I Cantoni interessati verseranno, durante gli anni nei quali la Confederazione non accorda sussidi, la somma complessiva di 18 000 franchi; negli altri anni, una parte uguale a quella della Confederazione. Essi si accorderanno sulla ripartizione delle quote da versare.

## Art. 4

Il sussidio annuo dell'industria ascende a:

- a. 150 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spoletta dell'85 per cento o più;
- b. 108 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spoletta di almeno il 75, ma inferiore all'85 per cento;
- c. 93 000 franchi per un grado d'occupazione delle macchine a spoletta inferiore al 75 per cento.

## Art. 5

<sup>1</sup> Il presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

## Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 16 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

---

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **DECRETO FEDERALE**

che proroga

**quello concernente il promovimento, nell'interesse sociale,  
della costruzione di abitazioni economiche**

(Del 23 marzo 1962)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1961,

*decreta:*

#### I

Il decreto federale del 31 gennaio 1958<sup>1)</sup> concernente il promovimento, nell'interesse sociale, della costruzione di abitazioni economiche è modificato come segue:

#### *Art. 3, cpv. 1*

La Confederazione appoggia fino al 31 dicembre 1964, al più tardi, i provvedimenti cantonali intesi ad accelerare la costruzione di abitazioni economiche conformemente all'articolo 4.

#### *Art. 10, cpv. 3*

I mutui della Confederazione possono essere accordati fino al 31 dicembre 1964, al più tardi. Essi vanno impiegati soltanto fino all'ammontare garantito dell'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere totale di questa e dell'ipoteca di primo grado non superi il 90 per cento dell'investimento complessivo.

---

1) RF 1958, 433.

## II

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

## III

Il presente decreto sarà pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser**

Data della pubblicazione: 29 marzo 1962.

Termine d'opposizione: 27 giugno 1962.

---

*Termine d'opposizione: 27 giugno 1962*

---

## **DECRETO FEDERALE**

che approva

**il protocollo aggiuntivo alla convenzione tra la Svizzera e la  
Francia concernente la sistemazione dell'aeroporto  
di Ginevra-Cointrin**

(Del 23 marzo 1962)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1961,

*decreta:*

#### Art. 1

È approvato il protocollo aggiuntivo alla convenzione franco-svizzera del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin, concluso il 25 ottobre 1961.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

#### Art. 2

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale, concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
*Il Cancelliere della Confederazione:*  
**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *29 marzo 1962.*

Termine d'opposizione: *27 giugno 1962.*

---

Traduzione dal testo originale francese <sup>1)</sup>

## **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

alla

**convenzione del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione  
dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin**

Conchiuso a Parigi il 25 ottobre 1961

---

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, desiderosi di apportare alcune modificazioni al rilievo menzionato nell'articolo 1 della convenzione del 25 aprile 1956 concernente la sistemazione dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin, allegato a quella convenzione, hanno convenuto:

### **Articolo 1**

Il confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell'Ain, nel tratto compreso fra i termini 39 a 90, è stabilito in conformità del rilievo alla scala 1 : 5000, allegato al presente protocollo. A contare dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il rilievo sarà sostituito a quello dell'allegato 1 della convenzione summenzionata.

### **Articolo 2**

Ciascuno dei due Governi notificherà all'altro il compimento della propria procedura costituzionale, richiesta per la messa in vigore del presente protocollo. Questo avrà effetto a contare dal giorno dell'ultima di tali notificazioni.

Parigi, 25 ottobre 1961.

*(Seguono le firme)*

---

---

1) Il testo originale è pubblicato nel FF 1961, II, ediz. franc., a pag. 1305.


# Annexe au protocole additionnel à la convention entre la Suisse et la France

 territoire cédé par la Suisse

 territoire cédé par la France

+ + + + + frontière actuelle

- - - - - nouvelle frontière



**DECRETO FEDERALE**

concernente

**l'acquisto d'un terreno a Urdorf**

(Del 23 marzo 1962)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 1961,

*decreta:***Art. 1**

<sup>1</sup> È stanziato un credito d'opera di 3 700 200 franchi per l'acquisto d'un terreno di 36 502 m<sup>2</sup> in Urdorf.

<sup>2</sup> Il fondo sarà messo a disposizione, in forma di diritto di superficie e col pagamento d'un congruo interesse, delle società cooperative di costruzione d'abitazioni del personale federale, le quali siano politicamente e confessionalmente neutrali.

**Art. 2**

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 23 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

che stanZIA

**dei crediti d'opera per la costruzione di impianti doganali  
a Stabio confine e a Madonna di Ponte**

(Del 16 marzo 1962)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 1961,

*decreta:*

**Art. 1**

Sono stanziati per la costruzione di impianti doganali i crediti d'opera seguenti:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Stabio-Confine . . . . .   | 1 206 000 franchi |
| 2. Madonna di Ponte . . . . . | 1 215 000 franchi |

Ai progetti di costruzione potranno essere apportate, nel limite dei crediti stanziati, le modificazioni che risultassero necessarie.

**Art. 2**

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**DECRETO FEDERALE**

che assegna

**un sussidio al Cantone di Zurigo per la correzione del  
Riedbach a Winterthur**

(Del 21 marzo 1962)

---

**L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto la legge federale del 22 giugno 1877<sup>1)</sup> sulla polizia delle acque nelle regioni elevate;

visto l'istanza del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo del 4 maggio 1961;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 1961,

*decreta:*

**Art. 1**

È accordato al Cantone di Zurigo, per la correzione del Riedbach a Oberwinterthur nel Comune di Winterthur, un sussidio pari al 20 per cento delle spese reali, ossia di 514 000 franchi al massimo, le spese totali essendo previste in 2 570 000 franchi.

**Art. 2**

Il sussidio accordato in virtù dell'articolo 1 sarà pagato nei limiti dei crediti forniti al Consiglio federale, a mano a mano che progrediscano i lavori e in conformità dei conti presentati dal Dipartimento dei lavori pubblici del Cantone di Zurigo e riscontrati dall'Ufficio federale delle strade e delle arginature.

---

1) CS 4, 947; 1953, 1004.

## Art. 3

I programmi annuali dei lavori e i documenti che li concernono devono essere presentati per l'approvazione all'Ufficio federale delle acque e delle arginature. Il rapporto aggiuntivo della Direzione del III Circondario delle Ferrovie federali svizzere, da chiedersi dal Cantone, sarà allegato ai documenti (progetti esecutivi e conti di previsione) concernenti i lavori d'adattamento rispetto alle linee delle FFS Winterthur—Etwilen e Winterthur—Frauenfeld. I lavori eseguiti senza permesso e possono essere esclusi dal sussidio.

Nella compilazione dei programmi e nel procedere ai lavori di sterro sarà tenuto conto della stato del mercato del lavoro, nei limiti compatibili con l'urgenza delle opere.

## Art. 4

L'esecuzione dei lavori è posta sotto la vigilanza dell'Ufficio federale delle strade e delle arginature. Per ogni opera parziale compiuta deve essere presentato un conto. Le spese ulteriori per queste opere sono a carico della manutenzione.

## Art. 5

Si provvederà a proteggere la natura e la pesca come segue:

- a. nell'argine a duplice livello previsto al limitare superiore del tratto da correggere saranno costruite, conformemente alle indicazioni dell'autorità competente per la pesca, dei rifugi per i pesci e, agli angoli a monte dei bacini d'ammortamento saranno depositi dei pietroni grezzi;
- b. le distanze tra le soglie e i rifugi per i pesci saranno tali, che ne risulti un salto di 10 cm, anche nei tratti in cui la pendenza sia uguale o inferiore a 1,4 per mille;
- c. la pavimentazione dell'alveo sarà eseguita in maniera, che risulti quanto più rugosa, e concavo il letto di magra;
- d. le banchine laterali devono avere una pendenza dell'8 al 10 per cento;
- e. l'autorità competente per la pesca dev'essere informata per tempo dell'inizio dei lavori, delle deviazioni e dei prosciugamenti che occorressero in certi tratti.

## Art. 6

I contributi di perimetro della Confederazione e delle sue aziende, comprese le Ferrovie federali, non potranno essere diversi nè maggiori di quelli delle altre proprietà situate nel comprensorio.

Il sussidio non sarà pagato prima che sia definita la questione circa i detti contributi.

## Art. 7

È assegnato al Cantone di Zurigo il termine di 1 anno per dichiarare se accetta il presente decreto. Se non l'accetta entro tale termine, il decreto diverrà caduco.

## Art. 8

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1962.

Il Presidente: **Vaterlaus.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1962.

Il Presidente: **Bringolf.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 marzo 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**Decreto federale concernente le indennità di rincarò agli assegnatari di pensioni militari  
(Del 23 marzo 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1962
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.03.1962
Date	
Data	
Seite	508-525
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 589

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.